

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 534)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**.

(PELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1959

### Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha come obiettivo il rafforzamento della tutela dei minatori italiani in Belgio. La particolare pericolosità, infatti, del lavoro a cui sono adibite le molte migliaia di nostri connazionali (attualmente circa 41.000) impiegati nelle miniere belghe, rende necessaria, per essi, l'istituzione di speciali forme di assistenza.

Il Governo si è pertanto preoccupato di concordare con le Autorità belghe (Protocollo dell'11 dicembre 1957) tutto un sistema di partecipazione italiana al controllo delle condizioni di sicurezza e di vita dei minatori italiani, sistema che va dall'inserimento di delegati operai italiani nei diversi organi belgi di controllo, alla nomina da parte di ogni impresa di un aggiunto italiano al capo del Servizio di sicurezza e d'igiene dell'impresa stessa, alla nomina infine da parte del Governo italiano di propri fiduciari (due per

ogni bacino) nei cinque bacini minerari belgi. Tali fiduciari avranno il compito specifico di vegliare il primo sulle condizioni di sicurezza, ed il secondo su quelle di vita dei minatori italiani. Trattasi di funzioni particolarmente delicate ed importanti alle quali dovrà essere chiamato personale specializzato.

Il presente disegno di legge autorizza la Amministrazione degli affari esteri ad assumere detto personale fino al numero complessivo di 10 unità con un onere per l'Esercizio previsto per l'esercizio finanziario 1958-1959 in lire 6 milioni.

Per i successivi esercizi sarà provveduto con stanziamenti iscritti in apposito capitolo.

La nostra partecipazione alla sorveglianza dell'applicazione delle misure di sicurezza in miniera — precisate da una Conferenza internazionale tenutasi a tale scopo presso la C.E.C.A. — ci darà modo di intervenire più

efficacemente e capillarmente nell'azione di salvaguardia dell'incolumità dei nostri minatori impiegati in Belgio. Ciò non mancherà certamente di contribuire alla diminuzione — nei limiti delle possibilità umane — del

numero delle sciagure minerarie e della frequenza degli infortuni individuali, che si verificano tanto sovente quale insopprimibile scotto di una produzione faticosa e pericolosa come quella mineraria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza

con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unità.

Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.

### Art. 2.

Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 6 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.